

N. 2940/2018 R.G.



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Mario Montanaro

Presidente

dott.ssa Paola Salmaso

Giudice

dott.ssa Diletta Maria Grisanti

Giudice rel. ed est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 2940/2018 promossa da:

██████████ (c.f. ██████████) nata a ██████████ (Edo State -Nigeria) il ██████████ elettivamente domiciliata presso il Tribunale di Venezia e/o in Padova, via Sette Martiri, n. 66, presso lo studio dell'Avv. Chiara PERNECHELE che la rappresenta e difende in questo giudizio in virtù di procura in atti;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, Sez. Padova, in persona del Presidente Coordinatore della Commissione Territoriale, Vice Prefetto Dott. Antonello ROCCOBERTON;

- *resistente* -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

- *interveniente* -

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso ritualmente depositato il 21.3.2018 ██████████ ha impugnato il provvedimento emesso il 25.5/7.11.2017 e notificato il 21.2.2018 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, Sez. Padova, gli ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Parte resistente si è costituita in giudizio, depositando la documentazione della fase amministrativa svoltasi davanti alla Commissione territoriale.



Il ricorrente è stato ascoltato dal Giudice onorario delegato all'udienza del 27.9.2018; la causa è stata quindi rimessa al presente giudicante e riservata in decisione al Collegio all'udienza del 5.2.2019.

oooo

Il ricorrente ha adito il presente Tribunale al fine di vedere accogliere la propria domanda avente ad oggetto il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria e/o umanitaria.

Ebbene, il ricorso è fondato e, quindi, va accolto nei termini che seguono.

1) Con riferimento alla domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, innanzitutto, evidenziare che, ai sensi dell'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54, si definisce rifugiato "*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*" ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 26822/07; n. 19930/07; n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel Paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi, quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni); quindi, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il D.lgs. 251/07, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Venendo al caso in esame, la ricorrente, di etnia esan e religione cristiana pentecostale, sia in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale che nel corso del presente procedimento, ha dichiarato di aver lasciato la Nigeria il 6.4.2016 e di essere arrivata in Italia il 31.7.2016, passando per la Libia. Con riferimento al suo allontanamento dal paese di origine, la richiedente ha riferito di essere fuggita dopo la morte di uno zio, della quale era stato accusato il padre della ricorrente a causa di alcuni dissidi sorti tra i due per motivi ereditari. In particolare, la ricorrente ha riferito di essere stata obbligata a lasciare la sua famiglia dopo che i cugini avevano bruciato la loro casa e di aver trovato ospitalità presso una coppia. Mentre abitava con loro, occupandosi dei loro figli, l'uomo aveva tentato di violentarla e, per tale ragione, avendo riferito l'accaduto alla moglie, era stata cacciata. Rivoltasi ad una donna che aveva proposto di aiutarla, la ricorrente era dunque giunta in Libia, dove tuttavia era



stata sequestrata dagli Asma Boys, vivendo reclusa con altre 200 persone fino a che, una volta liberata, aveva trovato un uomo che l'aveva aiutata a giungere in Italia.

Ebbene il racconto, che è risultato non sempre lineare, contraddittorio e comunque non circostanziato, non lascia emergere alcuna tipologia di persecuzione *ad personam* riconducibile alle ipotesi tutelate dalla Convenzione di Ginevra. Non è difatti stata allegato dalla ricorrente alcuno specifico rischio che la stessa correrebbe in caso di rimpatrio, meritevole di protezione ai sensi della convenzione di Ginevra citata. Non può, quindi, essere accolta la domanda della ricorrente diretta al riconoscimento dello *status* di rifugiato.

2) Con riferimento alla seconda forma di protezione internazionale, si precisa che, ai sensi del d.lgs. 251/2007, è riconosciuta allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, la protezione internazionale sussidiaria. L'art. 14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Rilevato che il ricorrente non ha dedotto di poter subire un danno grave ai sensi delle lettere a) e b) della norma citata, dal momento che alcunché è stato dallo stesso dedotto, nel corso delle dichiarazioni – peraltro assolutamente incoerenti, generiche e non credibili – rilasciate, in merito al concreto rischio di essere sottoposto al suo rientro alla pena di morte ovvero a trattamenti inumani o degradanti, con riguardo all'ipotesi di cui alla lettera c) occorre osservare quanto segue.

La situazione della Nigeria, malgrado il clima ottimistico seguito alle elezioni del 2015 che hanno portato all'elezione dell'attuale presidente nigeriano Muhammadu Buhari, resta indubbiamente critica sotto il profilo del rispetto dei diritti umani, sebbene la situazione di insicurezza e i fenomeni violenti si declinino in modelli distinti a seconda delle regioni del paese interessate. Il report di EASO del giugno 2017 registra un livello di sicurezza del paese particolarmente labile, in particolare nella parte settentrionale con riferimento alle violenze religiose ed agli attacchi estremisti di Boko Haram, e nel sud est in ragione di alcune manifestazioni del cultismo e da un forte tasso di delinquenza; si registrano inoltre a livello nazionale violenza di genere e scontri etnici.

Nello specifico, la zona della Nigeria Meridionale e del delta del Niger, registrano quale fattore problematico la produzione di petrolio, che vede coinvolti principalmente gli stati di Bayelsa, Delta e Rivers, dove di fatto la popolazione non gode dei vantaggi dell'industria petrolifera; qui già dagli anni '90 si sono registrati ad opera di diversi gruppi armati sequestri di persona e furti di petrolio. Tra i gruppi segnalati in questo senso il MEND (Movement for the Emancipation of the Niger Delta, il Niger Delta People's Volunteer Force (NDPVF) ed il Niger Delta Strike Force (NDSF). Ad una alternanza di fasi di maggiore e minore violenza ed insicurezza, fece seguito un periodo di tregua nel 2009, quando il governo varò un'amnistia ed assicurò vantaggi economici ai militanti che deponevano le armi; nonostante il relativo successo di questa iniziativa, la violenza è scoppiata nuovamente all'inizio del 2016. Un nuovo gruppo detto Niger Delta Avengers (NDA), ha preso le distanze dal MEND, asserendo che i capi Mend non avevano mai avuto a cuore le sorti del Delta del Niger, e si erano arricchiti con i compensi



economici elargiti durante l'amnistia, senza devolgerli ai combattenti. Recenti note del MAE a tale proposito sottolineano: *"Si rende noto infine che, in queste ultime settimane si sono registrati numerosi e violenti attacchi alle strutture petrolifere dislocate nella zona, portati a segno dal nuovo gruppo terroristico noto come "Niger Delta Avengers. [...]"; "la violenza dovuta alla criminalità comune, è diffusa in generale in tutto il Paese ma con zone ad alto rischio per la sicurezza personale nel Sud, soprattutto nell'area del Delta del Niger ed anche nel sud ovest"* (v. sito "Viaggiare Sicuri" - avviso valido al 26.02.2017). La grave situazione nella zona del Delta del Niger è confermata anche dalle informazioni presso altri siti internet di elevata attendibilità: *"Lo sbandierato successo del programma è in realtà assolutamente discutibile, dato che ha lasciato inalterate le vere cause del conflitto nell'area. Circa 30 mila miliziani di più basso livello vengono pagati circa 420 dollari al mese per ritornare alla legalità. Molte altre migliaia, ugualmente pericolosi, sono stati completamente ignorati e esclusi dal programma. Sostanzialmente inutili sono i corsi di qualificazione professionale cui vengono inviati i pochi fortunati, dato che nel Delta del Niger il tasso di disoccupazione media sfiora il 50% tra la popolazione giovanile di sesso maschile, quella maggiormente a rischio di essere reclutata o coinvolta in azioni violente. Questa enorme massa di ex miliziani e potenziali nuovi criminali finisce quindi per rientrare nella sfera di influenza dei vecchi leader. Si calcola che nel Delta del Niger si registri almeno un attacco a settimana ma i numeri sono forse anche superiori perché molte aggressioni non vengono nemmeno denunciate, dato che si tratta di operazioni condotte proprio contro i contrabbandieri di petrolio rubato che si guardano bene da denunciare i loro furti (Africa Confidential, ICC). I risultati del controverso programma d'amnistia e della legittimazione politica degli ex capi guerriglieri hanno portato paradossalmente all'allargamento della base sociale della violenza. Migliaia di giovani attraverso tutte le regioni del Delta hanno imparato che "il crimine paga" e nuovi leader vogliono essere coinvolti nella spartizione dei proventi dell'oro nero, decisi a ricattare le compagnie petrolifere per ottenere protezione e pronti ad essere reclutati dai politici come milizie armate per truccare le elezioni"* (limesonline.com/non-e-boko-haram-la-vera-minaccia-per-la-nigeria/76859; <http://eastwest.eu/it/opinioni/sub-saharan-monitor/si-riaccende-la-rivolta-nel-delta-del-niger>; Human rights watch 12 gennaio 2017).

Orbene, lo stato di Edo, dal quale proviene l'odierna ricorrente, sebbene appartenente alla medesima area geografica, non risulta tuttavia direttamente coinvolto in incidenti di tale natura. Secondo studi di recente effettuati sulla violenza in Nigeria, le criticità della zona sono riconducibili alla attività dei cult, particolarmente attivi in ambito universitario, ed alla circostanza che alcuni uomini politici risultano avere armato numerosi giovani per coinvolgerli in scontri politici preelettorali, senza riottenere la riconsegna delle armi, che sarebbero state poi utilizzate per la commissione di crimini comuni. Rimane il fatto che nell'Edo State, il quale peraltro, in una ipotetica scala del grado di violenza negli stati della zona del Delta, si trova all'ottavo posto (v. ancora rapporto EASO cit.), non è possibile ritenere sussistere una situazione di conflitto generalizzato ai sensi dell'art. 14, lett. c).

È dunque da escludere che la condizione della zona di provenienza della ricorrente possa ricondursi all'ipotesi ai sensi della disposizione di cui sopra più volte citata, ovvero ritenersi interessata da violenza derivante da conflitto armato, pur nella ampia accezione che ne offre oggi la giurisprudenza (secondo cui può parlarsi di



conflitto in presenza di scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o fazioni, che abbiano assunto connotazioni di persistenza e stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica).

Va, peraltro, ancora una volta rilevato che la ricorrente ha posto all'origine dell'espatrio una vicenda personale che, come evidenziato, non rappresenta la sussistenza di alcun rischio specifico al quale sarebbe esposta la ricorrente in caso di rimpatrio e che possano essere valutati ai sensi della lettera c) della norma più volte richiamata.

3) Deve invece essere accolta, sulla base della ricostruzione offerta dalla ricorrente, la domanda di protezione umanitaria. Ed infatti, le violenze subite dalla richiedente (tentativo di stupro e sequestro), la mancanza di riferimenti in patria e la sua giovane età risultano sufficienti a ritenere integrata un'ipotesi di particolare vulnerabilità idonea ad assumere rilievo ai fini della protezione umanitaria (valutata sulla base dell'applicazione della normativa vigente all'epoca del ricorso e, quindi, antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 113/2018, c.d. decreto Salvini, non applicabile *ratione temporis* al caso di specie). Va altresì valutato positivamente l'impegno della ricorrente per integrarsi in Italia, come dimostrato dall'attività lavorativa svolta e dal fatto che la ricorrente ha sostenuto buona parte dell'audizione in lingua italiana.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, sez. Padova, così provvede:

- **accoglie** la domanda proposta da [REDACTED] (c.f. [REDACTED] nata a [REDACTED] (Edo State -Nigeria) il [REDACTED], per l'effetto, dispone la trasmissione al Questore competente per il rilascio di permesso per ragioni umanitarie;
- nulla sulle spese;
- liquida, con separato decreto, il compenso del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
- Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, sez. Padova, nonché al Pubblico Ministero.

Così deciso, in Venezia, 5 febbraio 2019.

Il giudice relatore

dott.ssa Diletta Maria Grisanti

Il Presidente

dott. Mario Montanaro

